



PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO

UFFICIO GESTIONE RETI E APPLICATIVI

**ACQUISIZIONE DI UN SISTEMA DI SICUREZZA ANTIVIRUS CENTRALIZZATO
PER LA PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO**

- CAPITOLATO TECNICO
- CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI



W

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

Appalto per l'acquisizione di un sistema di sicurezza antivirus centralizzato per la Provincia Regionale di Palermo

Art. 1

(Oggetto dell'appalto)

Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura dei prodotti software e la prestazione dei relativi servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni, condizioni e termini contenute nel Capitolato Tecnico e nel presente Capitolato Speciale d'Oneri.

La fornitura comprende:

- a) prodotti software antivirus per 900 Endpoints
- b) consolle di management e cruscotto centrale
- c) Servizi di consegna
- d) Servizi di installazione, configurazione ed attivazione delle consolle di management e del cruscotto Centrale
- e) Servizi di pianificazione e test della installazione dei nuovi prodotti
- f) Servizi di Consulenza specialistica
- g) Servizi di assistenza e manutenzione

Art. 2

(Norme regolatrici della fornitura)

La fornitura dei beni e dei servizi di cui al precedente articolo deve essere eseguita con l'osservanza di quanto previsto:

- a. dal presente capitolato d'onori
- b. dal D.L.vo 163/2006 e successive mm.ii.
- c. dalla L.R. 7/2002 e successive mm.ii.
- d. dal codice civile e da altre disposizioni normative emanate in materia, per quanto non regolato dalle norme sopra richiamate

Art. 3

(Importo a base d'asta)

L'importo complessivo della fornitura, in rapporto ai quantitativi dei prodotti indicati al precedente art. 1) ed ai relativi prezzi unitari, è pari a Euro **25.000,00** al netto dell'I.V.A..

I prezzi offerti sono invariabili e in nessun caso saranno suscettibili di revisione.

Art. 4

(Capacità economico finanziaria e tecnico professionali)

A dimostrazione delle capacità economico finanziarie e tecnico professionali l'impresa concorrente dovrà produrre opportuna documentazione che attesti:



W

1. il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo a forniture nel settore oggetto della gara realizzati negli ultimi tre esercizi, entrambi gli importi dovranno essere non inferiori all'importo a base d'asta (art. 41 del decreto legislativo 12/04/2006 n°163). In alternativa i concorrenti possono produrre idonee dichiarazioni bancarie. I concorrenti, per giustificati motivi, possono avvalersi della disposizione di cui al comma 3 art. 41 del D.Lgs n°163/2006;
2. l'elenco delle principali forniture di beni e servizi effettuate, con buon esito, negli ultimi tre anni con l'indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari pubblici o privati, se trattasi di forniture effettuate a favore di amministrazioni o enti pubblici, (art.42 lett. c del D. Lgs. 163/2006) sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di forniture effettuate a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso soggetto concorrente.

Art. 5

(Durata del contratto, tempi e modalità della fornitura)



Il contratto acquista efficacia dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare dei 36 (trentasei) mesi decorrenti dal Collaudo di cui al successivo art. 7.

1. Entro 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto l'Impresa, dovrà completare il servizio di consegna presentando all'Amministrazione:
 - il Piano operativo, nel quale dovranno essere indicati, in modo puntuale ed esaustivo:
 - a. le attività di installazione della consolle di management e del cruscotto centrale, la tempistica, la pianificazione
 - b. i nominativi delle risorse coinvolte per l'espletamento dei servizi di cui al precedente art. 1 , lett. d), e), f), g), i loro *curricula* e le certificazioni del Vendor da loro possedute
 - le licenze da fornire attraverso l'apertura di appositi codici (grant number) dedicati.
 2. Il Piano operativo sarà sottoposto alla valutazione della Amministrazione che comunicherà "l'Esito della valutazione" all'Impresa entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento del Piano operativo.
 3. In particolare l'Amministrazione si riserva la facoltà di valutare le figure professionali proposte, nonché di procedere alle verifiche ritenute opportune.
 4. Ove l'Amministrazione ritenga il Piano operativo proposto non conforme a quanto richiesto nel Capitolato tecnico, con particolare riguardo alle figure professionali proposte, la medesima ne darà comunicazione all'Impresa, la quale si impegna a presentare una nuova proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla comunicazione dell'Esito della valutazione.
-

5. Nell'ipotesi di cui al precedente comma, l'Amministrazione si riserva la facoltà di approvare il nuovo Piano operativo proposto entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento dello stesso.
6. Ove la valutazione dovesse risultare nuovamente negativa l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare immediatamente risolto il contratto, incamerando la cauzione, nonché di procedere all'esecuzione in danno. Restano fermi l'applicazione delle penali ed il risarcimento dell'eventuale maggior danno.
7. Il servizio di consegna si intende completato solo in caso di valutazione con esito positivo del "Piano operativo" da parte dell'Amministrazione.
8. I servizi di cui al precedente art. 1, lett. d) ed e) dovranno essere eseguiti dall'Impresa entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla data di comunicazione all'impresa della valutazione con esito positivo del "Piano operativo".
9. Al termine della prestazione dei servizi di cui al precedente art. 1, lett. d) ed e), l'Impresa dovrà consegnare un "Rapporto di fine installazione" indicante la versione dei prodotti installati, nonché la dichiarazione di rispondenza dei prodotti forniti alle specifiche di cui al Capitolato Tecnico.

Art. 6
(Profili professionali)



1. Le figure professionali proposte dovranno possedere i requisiti richiesti nel Capitolato tecnico.
 2. L'Impresa riconosce, altresì, all'Amministrazione la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione della forniture. L'esercizio da parte della Amministrazione di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.
 3. Nell'ipotesi di cui al precedente comma, l'Amministrazione si riserva la facoltà di approvare la sostituzione e valutare l'idoneità della nuove figure professionali proposte entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento del *curriculum*.
 4. Si precisa che le nuove figure professionali devono avere certificazioni ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.
 5. Nel caso in cui l'Impresa dovesse procedere alla sostituzione della figura professionale senza l'assenso della Amministrazione, quest'ultima si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dalla data della contestazione, di:
 - a. effettuare una ritenuta sulla cauzione, di cui al successivo art. 16, d'importo pari al 3% (tre per cento) nel caso venga comunque riscontrata la idoneità delle nuove figure professionali
-

- b. di dichiarare immediatamente risolto il contratto, incamerando la cauzione, nonché di procedere all'esecuzione in danno nel caso non venga riscontrata la idoneità delle nuove figure professionali.
6. L'Impresa prende atto che l'Amministrazione, al fine di ottenere la massima qualità professionale del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del contratto, la corrispondenza della qualità del servizio e delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato nella Capitolato tecnico.

Art. 7
(Verifiche e Collaudo)



La fornitura di beni e servizi di cui al presente capitolato sarà sottoposta al collaudo da parte di personale interno all'Amministrazione inteso a verificare, per i programmi forniti, che siano conformi al tipo ed ai modelli descritti in contratto o nei suoi allegati e che siano in grado di svolgere le funzioni richieste, anche sulla scorta di tutte le prove funzionali e diagnostiche stabilite nella documentazione di cui al Capitolato Tecnico par. 4.1.

Sono a carico dell'Impresa le spese inerenti ad eventuali esami tecnici che l'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, potrà effettuare in sede di collaudo sui beni oggetto della fornitura, per accertarne la rispondenza con le caratteristiche dichiarate e descritte.

Nel caso in cui vengano riscontrate inadempienze o difformità nelle lavorazioni rispetto alle prescrizioni tecniche ovvero materiale in toto o in parte non rispondente ai requisiti prescritti, il personale incaricato delle operazioni di verifica, ordina la sostituzione del materiale a spese e cura della Ditta appaltatrice. Dovrà essere predisposto processo verbale delle difformità riscontrate che sarà fatto sottoscrivere anche al rappresentante dell'impresa stessa, se presente, ovvero notificato a quest'ultima.

In mancanza, l'Amministrazione ha la facoltà di affidare ad altri la fornitura delle parti rifiutate, con riserva delle penalità di cui all'art. 12.

Gli interventi di ordine tecnico degli incaricati delle verifiche e controllo non esimono, comunque, l'impresa da responsabilità per difetti o per qualunque difformità nelle caratteristiche dei prodotti che dovessero rilevarsi.

Il collaudo è effettuato alla presenza di incaricati dell'Impresa, che devono controfirmare il relativo processo verbale, non oltre venti giorni dalla consegna del "Rapporto di fine installazione" ai sensi dell'art. 5.

Art. 8
(Trasferimento dei rischi)

Sono a carico dell'Impresa i rischi di perdite e danni ai prodotti durante il trasporto e la sosta nei locali dell'amministrazione, fino alla data del processo verbale di collaudo con esito favorevole, fatta salva la responsabilità dell'Amministrazione se le perdite ed i danni sono ad essa imputabili.

Art. 9
(Servizi di assistenza e manutenzione)

Per un periodo di 36 mesi a decorrere dalla data del collaudo con esito positivo il Fornitore dovrà provvedere a fornire un servizio di assistenza e manutenzione.

Tale manutenzione ed assistenza riguarda:

- aggiornamento signature antivirus,
- aggiornamenti software di tutte le componenti (agent, console, etc.),
- possibilità di sottoporre file sospetti al produttore al fine di verificare la presenza di codice malevolo; si richiede un tempo di risposta di 24 ore solari,
- servizio informativo erogato direttamente dal produttore.

Il Fornitore deve garantire all'Amministrazione, a fronte della pubblicazione di una vulnerabilità di sicurezza relativa al software utilizzato per espletare le funzionalità descritte nel presente Capitolato, un adeguato supporto specialistico per l'individuazione e l'immediata attuazione di soluzioni temporanee, in attesa che il Vendor risolva in modo strutturato la problematica di sicurezza.

Il Fornitore è obbligato, in caso di malfunzionamento del sistema Antivirus, intendendosi per malfunzionamento qualsiasi anomalia funzionale che, indirettamente, provochi l'interruzione o la non completa disponibilità del servizio all'utenza e, in ogni caso, ogni difformità del prodotto in esecuzione dalla relativa documentazione tecnica e manualistica d'uso, a ripristinare, in loco, la piena funzionalità del sistema.

La richiesta di assistenza potrà essere effettuata a mezzo telefono, FAX, e-mail. A tal proposito il Fornitore dovrà fornire un numero di telefono, FAX ed un indirizzo e-mail al quale indirizzare le richieste di assistenza.

Tale servizio dovrà essere garantito, dalle ore 08:00 alle ore 18:00, per tutti i giorni feriali dell'anno, con i seguenti livelli di servizio:

- Presa in carico del problema: entro 4 ore lavorative dalla chiamata;
- Intervento: entro 8 ore lavorative dalla chiamata.

A seguito della richiesta di assistenza, qualora non vengano rispettati i livelli servizio indicati, l'Amministrazione applicherà le penali di cui all'Art. 13, salvo in ogni caso il risarcimento al maggior danno.

Art. 10

(Fatture e pagamento)

Il pagamento del corrispettivo viene effettuato in unica soluzione entro gg. 60 dalla presentazione della fattura, che deve essere emessa dopo che i prodotti sono stati accettati al collaudo, previa assunzione in carico dei prodotti nelle forme prescritte.

La fattura deve essere in regola con le norme fiscali e deve essere corredata dalla bolla di consegna, nonché dal verbale di verifica e collaudo del materiale oggetto della fornitura.

I pagamenti verranno disposti a mezzo mandati intestati alla Ditta o mediante commutazione in vaglia cambiari non trasferibili, ovvero nelle altre forme previste dall'art. 296 del regolamento di contabilità generale dello Stato.





Art. 11

(Obblighi e responsabilità dell'impresa)

La Ditta appaltatrice della fornitura disciplinata dal presente capitolato speciale d'Oneri è obbligata:

- a. ad effettuare la consegna dei beni e la prestazione dei servizi oggetto di fornitura entro i termini stabiliti dal presente capitolato e nel luogo indicato dall'Amministrazione;
- b. alla consegna dei beni in perfetto stato e pienamente rispondente alle caratteristiche tecniche richieste, garantendo la funzionalità degli stessi e l'uso di destinazione, nonché l'assenza di imperfezioni o qualsivoglia difetto di fabbricazione;
- c. a porre in essere, con tempestività, ogni adempimento prescritto dall'Amministrazione appaltante, conseguentemente alla rilevazione di difetti o imperfezioni o difformità nel materiale oggetto della fornitura e nella prestazione dei servizi;
- d. ad effettuare con tempestività il ritiro della merce difettosa rifiutata all'atto del collaudo dal personale incaricato dall'Ente;
- e. ad assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni arrecati eventualmente a persone o cose tanto dell'amministrazione che di terzi, a causa di manchevolezze o trascuratezze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato;
- f. ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in conformità a quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi; ad attuare nei confronti dei propri dipendenti impegnati nella prestazione disciplinata dal presente capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nelle località in cui viene svolta la prestazione. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

L'Amministrazione, in caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione all'impresa delle inadempienze ad essa denunciate dall'Ispettorato del lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta pari, nel massimo, al 20% dell'importo contrattuale.

Art. 12

(Penalità per i Servizi di cui all'Art.1 lett. c, d, e)

Per ogni giorno solare di ritardo nel completamento dei servizi di cui al precedente art. 1, lett. c), d) ed e), rispetto ai termini previsti al precedente art. 5, comma 1 e 8 non imputabili all'Amministrazione, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, sarà applicata dall'Amministrazione una penale pari a Euro 300 (trecento/00) al giorno per ogni giorno solare di ritardo, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno

Art. 13

(Penalità per i Servizi di assistenza e manutenzione)

Per i Servizi di assistenza e manutenzione cui al precedente art. 1, let. g), qualora, a seguito della richiesta di assistenza, non vengano rispettati i livelli servizio indicati all'Art. 9, è

applicata una penale pari ad Euro 200,00 (duecento/00) al giorno per ogni giorno solare di ritardo successivo al secondo. E' fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno. Qualora l'Impresa ritardi nell'eseguire le riparazioni, oltre il secondo giorno, l'Amministrazione ha la facoltà di far eseguire a terzi i servizi di assistenza e manutenzione, addebitando all'Impresa le spese sostenute.

Art. 14
(Risoluzione del contratto)



Nel caso di non idoneità delle figure professionali proposte dal Fornitore, così come previsto ai precedenti Artt. 5 e 6, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare immediatamente risolto il contratto, incamerando la cauzione, nonché di procedere all'esecuzione in danno. Restano fermi l'applicazione delle penali ed il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Nei casi di esito negativo del collaudo e di inadempienze dell'impresa le quali si protraggano oltre il termine, non inferiore a quindici giorni solari, assegnato dall'amministrazione per porre fine all'inadempimento, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto, incamerando la cauzione, ove non restituita, o avendo titolo al pagamento di una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno. Restano fermi l'applicazione delle penali ed il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

La risoluzione di diritto si verifica mediante unilaterale dichiarazione dell'Amministrazione, da comunicarsi all'Impresa mediante lettera raccomandata A.R., in tutti i casi previsti nel presente Capitolato.

Art. 15
(Subappalto)

Il concorrente è tenuto a indicare nell'offerta le parti della fornitura che intende eventualmente subappaltare a terzi, ai sensi dell'art. 16 del D.L.vo 358/92 e successive mm.ii. Rimane in ogni caso impregiudicata la responsabilità della Ditta aggiudicataria della fornitura. Il subappalto viene disciplinato dall'art. 18 della L. 55/90 e ss. mm. ii..

Art. 16
(Cauzione definitiva)

A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto l'Impresa è tenuta a prestare, prima della stipula del contratto, un deposito cauzionale definitivo pari ad 1/20mo del prezzo offerto per la fornitura.

La cauzione dovrà essere costituita mediante versamento dell'importo sopra quantificato presso la tesoreria della Provincia Regionale di Palermo ovvero potrà essere prestata a mezzo di regolare polizza fideiussoria bancaria o assicurativa.

La Ditta si impegna altresì ad effettuare quei versamenti integrativi che l'Amministrazione dovesse richiederle a termini di legge.

Art. 17
(Spese contrattuali)

Sono a carico dell'Impresa appaltatrice tutte le imposte e tasse e le spese relative e conseguenti alla stipula del contratto, nessuna esclusa o eccettuata, comprese quelle necessarie alla sua registrazione.

Art. 18

(Documenti da allegare al contratto)

Fanno parte integrante del contratto i documenti tecnici sotto elencati:

1. il presente Capitolato d'oneri sottoscritto per accettazione dal rappresentante legale dell'Impresa;
2. il Capitolato Tecnico sottoscritto per accettazione dal rappresentante legale dell'Impresa.

Art. 19

(Controversie)

Per quanto non espressamente previsto si rimanda al regolamento di cui al DPCM 6/8/97 n° 452 approvativo del capitolato di cui all'art. 12 comma 1 del decreto legislativo 12/2/93 n°39. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine al contratto tra l'Amministrazione appaltante e la Ditta sarà di competenza della Autorità giudiziaria ordinaria (Foro di Palermo).

